

Il regolamento di attuazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 sul deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, per l'università e la ricerca

*di Antonella De Robbio¹
CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche
Università degli Studi di Padova*

Nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 53 del 27 aprile 2006, dopo due anni dalla legge 15 aprile 2004, n. 106², sul *deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* è entrato in vigore il tanto atteso regolamento di attuazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione della nuova norma, rende efficace, anche se non completa del tutto, la nuova disciplina del deposito legale, abrogando la vecchia legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1955, n. 660, e del relativo regolamento attuativo (R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052), norma che ha disciplinato in Italia le modalità di deposito dei documenti stampati per oltre sessantacinque anni.

Di fatto la legge è divenuta operativa grazie all'approvazione del regolamento solo perché si è deciso di sganciare la parte relativa ai documenti su supporto fisico, da quella relativa ai documenti diffusi tramite rete informatica. In altri termini, va premesso che si dovrà attendere un successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il MIT e sentite le associazioni di categoria interessate, nonché la Commissione per il deposito legale di cui all'articolo 42 del regolamento attuativo e, come vedremo in seguito, il Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore.

La regolamentazione delle modalità di deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica viene quindi demandata ad altro regolamento apposito che dovrà prevedere forme volontarie di sperimentazione del deposito mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito che definiranno anche *le modalità tecniche del deposito, prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore.*

A differenza della vecchia legge del 1939, basata su un'ottica finalizzata al controllo preventivo della produzione editoriale italiana, la nuova norma, radicalmente e concettualmente diversa nel suo impianto, configura e finalizza l'obbligo del deposito alla la creazione di un archivio nazionale e regionale dei documenti destinati all'uso pubblico, entro un quadro di conservazione della memoria della cultura e della vita sociale italiana.

Si passa, seppur con un ritardo di oltre mezzo secolo³ e dopo una serie di dibattiti parlamentari e governativi durati oltre un trentennio, da una funzione di controllo della stampa e

¹ La scrivente ha partecipato - per la CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - ad alcuni incontri presso l'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai quali la CRUI era stata inviata a partecipare esprimendo pareri e suggerimenti alla bozza di regolamento

²<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm>

All'origine della legge 106/2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2004 vi è una proposta della Direzione Generale per i Beni Librari, modificata ed integrata dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il relativo disegno di legge del 2001, a firma Ministro Urbani, rimase all'esame parlamentare per circa due anni, con alterne vicende, per essere infine approvato definitivamente, con l'accoglimento di alcuni emendamenti dell'opposizione, il 31 marzo 2004.

³ Vedi articolo di Anna Maria Mandillo *Il difficile percorso della nuova legge sul deposito legale*. AIB Notizie 06/2004 <http://www.aib.it/aib/editoria/n16/0406mandillo3.htm>

della produzione editoriale italiana in generale (obbligo di deposito da parte dello stampatore di cinque copie) ad uno strumento volto ad assolvere le esigenze culturali di un Paese ormai lanciato verso un dialogo europeo.

La sostanziale convergenza dei Paesi europei sulle tematiche correlate al deposito legale ha comportato, negli anni recenti, un accordo sugli obiettivi da raggiungere che si sono concretizzate in una serie di azioni previste dalle leggi più recenti di numerosi Paesi europei come la costituzione dell'archivio della produzione editoriale nazionale, la documentazione dell'archivio mediante la bibliografia nazionale ed altri strumenti bibliografici, l'organizzazione di servizi di informazione e di accesso alle opere.

Il Gruppo di lavoro preposto alla redazione del testo regolamentare presso l'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prima di tutto ha preso in esame la legislazione in materia di altri Paesi, come il *Legal deposit Act* inglese del 2003, il decreto della Svezia del 2002 che autorizza la Biblioteca Nazionale all'*harvesting*, la sperimentazione in Danimarca, dal 2001 e in Finlandia, dal 1999, paesi in cui l'*harvesting*, anche di tipo selettivo, viene effettuato con successo sempre dalle rispettive Biblioteche Nazionali. Si sono esaminate le esperienze in Olanda, in cui non esiste una legge sul deposito legale, ma il sistema si basa su accordi di deposito volontario e in Francia dove si sono sperimentate modalità di raccolta automatica di documenti digitali attraverso *harvesting*, soprattutto in relazione al *deep web* con siti accessibili attraverso moduli di ricerca non disponibili nella loro forma completa ai motori di ricerca tradizionali.

Il gruppo, al fine di reperire validi modelli riferimento, ha anche preso in considerazione le più qualificate esperienze internazionali nella materia ed esaminato la documentazione di settore tra cui le *Guidelines for legal deposit legislation* promosse dall'UNESCO e dall'IFLA (International Federation Libraries Associations) redatte dalla Biblioteca di diritto dell'Università di Ottawa, lo *Statement on codes of practice for the voluntary deposit of electronics publication* accordo tra la Conferenza delle Biblioteche Nazionali (CENL) e la Federazione degli Editori Europei (FEP), il quale delinea un codice di comportamento per il deposito volontario delle opere elettroniche, la Carta della Conservazione dell'Eredità Culturale Digitale, adottata dalla 32.ma Conferenza Generale dell'UNESCO, che ha riconosciuto ai documenti in formato digitale lo stesso valore di quelli in formato o supporto tradizionale; i documenti dell'*International Internet Preservation Consortium* (IIPC) al quale partecipano oltre ad importanti biblioteche nazionali di diversi Paesi anche il progetto "*Internet Archive*".

La legge prevedeva la consultazione delle categorie interessate, il regolamento pertanto trova ampia condivisione da parte delle regioni e degli enti locali e tiene conto di tutti suggerimenti dei vari soggetti e categorie intervenuti alle numerose riunioni⁴. Mentre le associazioni delle biblioteche e dei produttori cinematografici hanno sostanzialmente condiviso il testo proposto, le associazioni degli editori hanno formulato alcuni rilievi, soprattutto posti all'art. 37, che riguarda le modalità di deposito e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica, solo parzialmente accolti dal regolamento, assumendo una posizione di netta contrarietà. I timori degli editori, come appare ovvio, sono legati alle questioni correlate all'ambiguità di alcuni passaggi che difficilmente conciliano le disposizioni regolamentari del deposito con il rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi, a cui la legge n. 106 del 2004 peraltro fa espresso riferimento. A seguito di tali rilievi si è aperta, all'interno del gruppo di lavoro, un'ampia discussione sulle problematiche tecniche e giuridiche connesse all'impiego della tecnologia di raccolta automatica (*harvesting*).

E' stata inoltre consultata anche la CRUI Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sebbene solo verso la fase finale dei lavori e di conseguenza non tutti i suggerimenti proposti sono

⁴ tra i quali AIE Associazione italiana editori, USPI Unione stampa periodica italiana, FIEG Federazione italiana editori giornali, AIB Associazione italiana biblioteche e IAML Italia International association music libraries, le associazioni dei produttori cinematografici, oltre all'@IIP Associazione italiana internet providers; ANEE Commissione dei servizi e dei contenuti multimediali Assinform e IWA- International webmasters association.

stati accolti. Ci si auspica che – in fase di stesura del prossimo regolamento previsto dall’art. 37, le Università o tramite la CRUI o attraverso altre forme di coinvolgimento possano attivamente partecipare non solo ai lavori preparatori, ma anche alla sperimentazione prevista.

L’inserimento della definizione *uso pubblico* nell’art. 2 del regolamento, che tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato, più restrittive rispetto alla bozza originale, inteso come *la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio, o comunque la diffusione al pubblico dei documenti, anche tramite reti informatiche* assume una rilevanza strategica poiché, come la relazione illustrativa allo schema di regolamento fa notare “è destinata a rappresentare il parametro ermeneutico cui riferire la sussistenza dell’obbligo” e riferisce la nozione di *uso pubblico* unicamente ai documenti distribuiti, immessi in circolazione o in commercio o diffusi al pubblico in un’ottica molto più vicina e rispettosa della norma sul diritto d’autore in senso stretto, la quale - non va mai dimenticato - prevede che sia l’autore e solo lui a decidere se la sua opera debba essere messa in commercio (diritto di distribuzione), o resa pubblica in qualche modo (diritto di pubblicazione) o messa in rete (diritto di diffusione o di comunicazione al pubblico).

La legge 106/2004 individua nella *destinazione ad uso pubblico* (art. 1, comma 1) l’elemento che accentra in sé l’obbligo di deposito legale. “*Tale destinazione*” dice la relazione illustrativa “*non appare configurarsi come mera condizione intrinseca all’obbligo di deposito, ma come elemento costitutivo dell’obbligo stesso, in altre parole: il documento è oggetto di deposito legale in quanto è destinato all’uso pubblico*”. Da qui logica conseguenza appare il considerare il diritto di pubblicazione, un diritto che spetta all’autore *in primis* e che può essere ceduto a terzi solo con atto scritto di cessione (contratto, licenza esclusiva o non esclusiva).

La legge 106/2004 mette insieme tipologie contenutistiche e tipologie definibili quanto al supporto di diffusione, utilizzando il termine di documento sovrapponendolo e facendolo in parte coincidere con il concetto di “contenitore” o supporto che contiene o che veicola il contenuto del documento inteso come prodotto editoriale. La confusione concettuale è aggravata dal comma 2 dell’art.5, che estende l’obbligo di deposito “*a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta*”. Le disposizioni fanno emergere la non univocità della nozione di documento introdotta dal legislatore nella materia del deposito legale che sembra concentrarsi anche sul supporto che contiene il prodotto editoriale che diviene documento destinato all’uso pubblico. Per la verità tali confusione e ambiguità in merito al concetto di documento in relazione al supporto o ai differenti supporti o alle possibili forme di veicolazione di contenuti si ritrovano anche in altre leggi, come per esempio quella già citata più volte del diritto d’autore.

A parziale rimedio alla legge 106/2004, nelle definizioni del regolamento troviamo perciò il “documento” definito come *prodotto editoriale destinato all’uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuto su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall’evoluzione tecnologica*, quest’ultima frase (aggiunta durante uno degli ultimi incontri) forse a scopi futuri e, definizione ulteriormente specificata nelle sue varie “forme”: documenti su supporto informatico, documenti diffusi tramite rete informatica, documenti sonori e video, film, documenti fotografici, grafica d’arte, video d’artista, microforme.

Di fondamentale importanza il fatto che la legge 106/2004, al fine del raggiungimento dei tre obiettivi fissati e precisamente:

1. la costituzione dell’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale
2. la realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione
3. l’accesso ai documenti oggetto di deposito legale

stabilisca le finalità del deposito legale, definendole chiaramente a livello di legge come:

- la raccolta ed la conservazione dei documenti
- la produzione e la diffusione dei servizi bibliografici nazionali
- la consultazione e disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi, nonché sull’abusiva riproduzione di opere librarie
- la documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

La legge stabilisce anche che i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche C.N.R. una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica, confermando il ruolo che dal 1927 la biblioteca centrale del C.N.R. ricopre ai fini della compilazione della *Bibliografia scientifica italiana*⁵.

E passiamo ora al regolamento. Appare subito evidente come a fronte di una legge assai essenziale e scarna, il regolamento risulti ad altro grado di complessità e con un articolato suddiviso in nove parti o capi e ben quarantasei articoli.

Nel **capo primo** sono collocate le disposizioni generali tra cui l'oggetto e le questioni definitorie. Nel **secondo capo** vi sono le modalità del deposito, i soggetti obbligati e gli istituti depositari, eventuali esoneri e gli elementi identificativi da apporre ai documenti ai fini del deposito. Il **capo terzo** si riferisce al deposito dei documenti sonori e video, **il quarto** ai documenti di grafica d'arte, dei video d'artista e dei documenti fotografici, mentre **il quinto** al deposito dei film, dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature cinematografiche. Per ciascuna di queste "categorie" sono stabilite modalità di consegna, soggetti obbligati e depositari, elementi identificativi da apporre ai documenti e la determinazione del valore commerciale, le sanzioni ecc...

Il **capo sesto** invece si riferisce ai documenti diffusi su supporto informatico, usando peraltro un termine poco adatto in quanto se parliamo di documenti su supporto "trasportabile" seppure digitale, si dovrebbe usare il termine "distribuzione" piuttosto che "diffusione", termine riferibile più ad un contesto di rete che di supporto fisico tangibile, ma la norma anche in altri punti confonde e presenta ambiguità rispetto alle questioni relative al mondo digitale.

Il **capo settimo**, che comprende il tanto rimaneggiato art. 37 sulle modalità di deposito e di acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica, si riferisce appunto di documenti digitali su rete.

Il **capo ottavo** comprende gli strumenti di controllo e la commissione per il deposito legale (art. 42), dove si era chiesto espressamente in sede di consultazione che la CRUI fosse inserita. Le sanzioni amministrative e le abrogazioni delle precedenti norme sono regolate nell'ultimo capo, il **nono**.

Da notare che sia il capo sesto, relativo ai supporti informatici, sia il capo settimo relativo ai documenti diffusi tramite rete informatica, presentano un articolo relativo all'*accessibilità*, nel tentativo di conciliare le disposizioni a tutela dei diritti d'autore. Il comma 1. dell'art. 38 stabilisce che:

1. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili liberamente in rete possono essere resi accessibili per via telematica nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

distinguendo tra documenti già accessibili in rete liberamente (comma 1.) e documenti soggetti a sottoscrizioni o modalità di acquisto a pagamento (comma 2)

2. I documenti depositati e raccolti che siano in origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi del diritto all'accesso e all'utilizzazione del documento, possono essere resi disponibili esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni situate all'interno degli istituti depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Il regolamento infatti – seppur in modo implicito – richiama, soprattutto nel secondo comma dell'art. 38 sopra riportato, l'eccezione posta dalla sesta direttiva europea sul diritto d'autore in rete⁶

⁵ Casolino, Enzo. *Il nuovo regime di deposito legale presso la Biblioteca centrale del CNR*. «AIB Notizie», 16 (2004), n. 6, p. XIV-XV

⁶ *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD))*, nota come *Sesta Direttiva*,

e confluita, tramite il decreto legislativo di recepimento⁷, nella legge italiana 633/1941 sul diritto d'autore⁸ con l'art. 171-ter. In altri termini la legge italiana ha inserito, a seguito della direttiva europea, un'eccezione per l'attività di ricerca e di studio personali, che, nella sua poco chiara formulazione, così recita:

E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

In ogni caso il differenziare tra “supporti informatici” (capo sesto) e documenti in rete (capo settimo) crea ambiguità anche in merito all'accesso in quanto per i documenti su supporto informatico è prevista una sola condizione, espressa nel comma 1. dell'art. 33, dando erroneamente per scontato che si tratti esclusivamente e sempre di materiale soggetto a tutela o comunque posto in commercio e anzi ad accesso gratuito:

1. I documenti su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario esclusivamente a utenti registrati che accedono da postazioni informatiche poste all'interno delle istituzioni depositarie, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Particolarmente delicato e non del tutto chiarito - non solo in relazione all'accessibilità come disposta negli artt. 33 e 38 ma anche per le questioni che vedremo oltre - è risultato il rapporto tra obbligo di deposito legale e rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, in particolare in merito all'art. 37 del regolamento che si focalizza sui documenti in rete e la loro raccolta automatica, per la questione relativa alla *riproduzione* delle opere, ma anche - più in generale - in merito a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 106.

Delicato appare anche il rapporto, per quanto riguarda gli aspetti tipici del nostro contesto accademico-scientifico, tra categorie di opere soggette a deposito, soggetti obbligati e norma relativa al dottorato di ricerca in Italia che prescrive forme di deposito presso le due biblioteche nazionali centrali.

In effetti per quanto attiene la produzione intellettuale accademico-scientifica, la legge sul deposito legale poco dice, se non nell'art. 37, dove accenna all'eventuale stipulazione di accordi che assicurino a livello prioritario la *raccolta dei documenti concernenti la produzione scientifica delle Università, dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali*, laddove poi siano anche previsti *sistemi idonei ad assicurare la certezza della data del deposito e l'autenticità del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonché sulla provenienza dal suo autore.*

In sostanza, appare quanto mai evidente che, per il deposito legale dei documenti concernenti la produzione scientifica della ricerca italiana, sarà l'art. 37 a determinare modalità di raccolta automatica o selettiva, entro eventuali sperimentazioni opportunamente concordate tramite accordi, di documenti digitali prodotti dagli atenei. Di conseguenza si possono individuare subito almeno tre ambiti sui quali occorre riflettere:

- archivi aperti di ateneo (eprints): attualmente in Italia sono già stati implementanti una ventina di archivi istituzionali che raccolgono preprint, articoli, relazioni a convegni e conferenze, tesi di dottorato e altro materiale
- tesi di dottorato
- tesi

⁷ D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68

⁸ Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

In merito agli archivi aperti sarà necessario stabilire accordi tra l'ente e la biblioteca nazionale per una raccolta (harvesting) di tipo automatico che assicuri anche ai fini della conservazione un deposito finalizzato agli scopi della legge.

Nell'attesa del regolamento di attuazione della nuova legge sul deposito legale, il CIB di Bologna ha stipulato, già nel marzo 2004 un accordo con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNFC), per effettuare il deposito volontario delle pubblicazioni scientifiche e didattiche elettroniche multimediali edite dalla biblioteca digitale dell'Università.

Discorso a parte meritano le tipologie documentarie come tesi di dottorato e tesi in generale. Entrambe sono oggetto di grande dibattito in termini di diritto d'autore. In ogni caso la giurisprudenza è concorde nell'affermare che non si possa mai prescindere dalla legge sul diritto d'autore, legge sull'esclusiva, e che quindi una tesi, quale opera inedita, non possa essere considerata "documento ad uso pubblico" ma che sia solo il suo autore (laureando) a decidere se e come pubblicarla o meglio se renderla pubblica, eventualmente a seguito di liberatoria che stabilisca anche su quali diritti si autorizzano determinate azioni: consultazione, prestito, riproduzione, distribuzione, deposito, messa in rete...

Per le tesi di dottorato la questione si complica ulteriormente in quanto la norma che istituiva il dottorato di ricerca in Italia, il D.P.R. 382/1980⁹ nell'art. 73 stabiliva che:

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

Come si evince in modo inequivocabile, la volontà del legislatore della 382/80 - probabilmente inconsapevole dei contenuti della legge sul diritto d'autore, con la quale detto disposto si scontra drammaticamente in merito al diritto morale di pubblicazione che spetta solo all'autore - era di rendere "pubblica" la consultabilità dell'opera intellettuale "tesi di dottorato" con un deposito di copie "anche non stampate" presso le due biblioteche nazionali centrali. Mi soffermo un momento sulle parole "anche non stampate" che ovviamente non potevano riferirsi ad un contesto digitale perché nel 1980 il web non esisteva ancora, seppur esistevano i primi BBS (Bulletin Board System) già operativi in Internet entro gli ambienti della ricerca scientifica. Dubito comunque che il legislatore si riferisse a "copie digitali", bensì che si riferisse a copie manoscritte. In ogni caso una frase così formulata lasciava comunque spazio anche a soluzioni di deposito più innovativo, come un deposito via web di copie digitali entro gli archivi di ateneo, utili ai fini di una raccolta automatica.

Il problema sorge quando nel 1999 il D.M. 224¹⁰ che contiene il regolamento in materia di dottorato di ricerca abroga di fatto tale articolo della 382/80, modificando il disposto in questo modo:

Successivamente al rilascio del titolo, l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Quello che avviene in sostanza, a seguito di tale modificazione, è quanto segue:

⁹ Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (in SO alla GU 31 luglio 1980, n. 209) Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

¹⁰ D.M. n. 224 del 30/04/99 *Regolamento in materia di dottorato di ricerca* pubblicato in G.U. del 13/07/99, n. 162

- il rilascio del titolo di dottore di ricerca non è più subordinato al deposito da parte del dottorando
- l'obbligo del deposito passa dal dottorando all'università medesima, dopo il rilascio del titolo
- non si parla più di rendere pubblica la tesi per almeno trent'anni

In altri termini, vengono meno i requisiti di “pubblica consultabilità” che connotavano la tesi di dottorato, in un certo senso, come “pubblicazione” differenziandola dalla semplice tesi, pur rimanendo il conflitto tra il disposto circa il deposito e la legge sul diritto d'autore. Ci si può sempre chiedere: con che diritto un ente può disporre (a seguito di un decreto ministeriale) un deposito di un'opera d'autore, senza il suo consenso, presso una biblioteca “pubblica” che ha tra la sua missione – oltre alla conservazione - anche l'accessibilità dei documenti che possiede, contravvenendo a una legge sull'esclusiva come quella del diritto d'autore.

Inoltre ci si chiede perché la legge sul deposito legale mai citi, nemmeno di striscio, le tesi di dottorato tra i documenti soggetti a deposito, anche se – come disquisito sopra - una tesi di dottorato è pur sempre un'opera e non una categoria di materiale a sé stante. Ad ogni buon conto, sarebbe quanto mai opportuno, in fase di definizione del regolamento di cui all'art. 37 regolamentare in modo adeguato il deposito delle tesi di dottorato in versione digitale con modalità di raccolta automatica dagli archivi di ateneo o da archivi nazionali opportunamente predisposti, evitando in tal modo il pesantissimo e costoso lavoro di invio delle copie cartacee – da parte degli atenei di tutta Italia – alle due biblioteche nazionali.

Si spera che la commissione di cui all'articolo 42 che dovrà curare il monitoraggio della fase di sperimentazione, anche al fine dell'istruttoria tecnica propedeutica, valuti favorevolmente tale necessità. E' innegabile che le tesi di dottorato siano la punta di diamante della ricerca italiana e una forma di deposito certificato sarebbe a vantaggio della ricerca stessa, in quanto rendere accessibili tali documenti gioverebbe non solo alla conservazione della memoria per le generazioni future, ma al progresso scientifico e tecnologico. Va sottolineato che le tesi di dottorato sono l'esito finale di lunghi e complessi lavori di ricerca, svolti anche in equipe, di investimenti anche cospicui, e che in numerosi casi potrebbero anche confluire in applicazioni e sviluppo entro un mercato industriale a vantaggio delle università e della collettività intera.

Per concludere, il Comitato permanente per il diritto d'autore era stato chiamato a pronunciarsi dal Consiglio di Stato, sul punto cruciale del testo, quello relativo al deposito legale dei documenti diffusi tramite rete informatica. Tale parere era parso ridondante se riferito all'intero testo del regolamento, e forse ingiustificato in quanto non previsto dalla legge. Analoghe ragioni si erano addotte a sostegno della scelta di prescindere dall'acquisizione del parere della SIAE, parere, peraltro, anch'esso non previsto dalla legge, in considerazione del fatto che qualificati rappresentanti del suo Ufficio legale avevano operativamente collaborato ai lavori preparatori del testo. Il Consiglio di Stato, nel parere definitivo, ribadiva comunque la pertinenza di tali richiesti pareri. Ciononostante la Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri approva il regolamento¹¹. Nella relazione illustrativa di accompagnamento al regolamento si legge che

...senza voler in alcun modo contestare l'indicazione del Consiglio di Stato in ordine alla ribadita pertinenza di tali pareri, e ribadita la natura assolutamente facoltativa di tali pareri, invero non riconducibili ad alcuna specifica previsione di legge, né tanto meno alla legge 106 del 2004 cui afferisce il presente regolamento, si evidenzia che ragioni propriamente di merito amministrativo inducono a ritenere allo stato non più conveniente, anche secondo un canone di proporzionalità nella razionalità deliberativa, l'acquisizione di tali, ulteriori avvisi.

¹¹ <http://www.governo.it/backoffice/allegati/27413-2879.pdf>

Proprio per le questioni legate al diritto d'autore in ambiente digitale si è proposta la riformulazione del testo dell'articolo 37 *in attesa di tempi tecnicamente più maturi per una compiuta disciplina di tale specifico aspetto della materia, all'esito di un periodo di sperimentazione*, mantenendo la previsione di una prima fase sperimentale, condotta su basi volontarie e tramite stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito, con i quali verranno definite le modalità tecniche del deposito, prevedendo, ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, prevedendo un successivo D.P.R. di emanazione di un nuovo regolamento governativo, ex art. 17, comma 2, della Legge n. 400/1988, avente la stessa base giuridica del presente regolamento (art. 5, comma 1, della legge n. 106 del 2004).

E' innegabile che nella futura stesura del regolamento di cui all'art. 37 le questioni correlate al diritto d'autore emergeranno con sempre maggior forza e si spera che non siano le università e la ricerca a far le spese di scelte inique o poco logiche dettate da timori, spesso ingiustificati che sempre sono in agguato quando si opera nella sfera digitale, avanzati da categorie che difendono interessi economici a svantaggio del bene pubblico.